



# Esterometro. Cosa fare dal 1° luglio 2022

**Stefano Setti**

*7 luglio 2022, ore 10:00 - 12:00*



# Esterometro: soppressione dal 1° luglio 2022

Come, ormai, noto, la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1103, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) **ha stabilito che in merito alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022**, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127) andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.

**Attenzione:** a seguito del Decreto Lavoro/Fisco (D.L. n. 146/2021), **la soppressione dell'esterometro è stata prorogata dal 1° gennaio al 1° luglio 2022** (fermo restando il fatto che dal 1° luglio 2022 vi sarà l'obbligo, invece, già ad oggi vi è la facoltà di utilizzo della modalità elettronica).

# Novità Decreto Semplificazioni

- Il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 73 del 21 giugno 2022), all'art. 12, modificando quanto contenuto nel comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, ha previsto un'importante "semplificazione" con riferimento alle operazioni con l'estero oggetto di "esterometro" (che, come scritto in precedenza, dal 1° luglio 2022, sarà sostituito dall'obbligo generalizzato di emissione delle fatture in formato elettronico). **Nel dettaglio, è stato chiarito che rimangono escluse dall'esterometro (e, quindi, dal 1° luglio 2022, dall'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con l'estero), oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite Sdl, anche "quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972".**
- Va da sé che, dal 1° luglio 2022, non vi sarà l'obbligo di gestione delle fatture elettroniche nei rapporti con l'estero, sempre che siano escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale, per le operazioni passive di importo non superiore a euro 5.000.

# Novità Decreto Semplificazioni (*segue*)

**Attenzione:** Sembra, comunque, che permanga la facoltà di comunicarle elettronicamente, anche se di importo inferiore a euro 5.000 (per meglio dire, non comunicarle non è un divieto, ma una facoltà).

Dal 1° luglio 2022, le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA (attive per qualsiasi importo, passive di importo superiore a euro 5.000) andranno gestite in formato elettronico, così come avviene normalmente all'interno dell'esterometro (infatti, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che le operazioni fuori campo IVA, per mancanza del presupposto territoriale IVA, andavano comunque comunicate all'interno dell'esterometro).

# Novità Decreto Semplificazioni (*segue*)

Con riguardo alla comunicazione delle operazioni prive di rilevanza territoriale in Italia, si è di recente espressa anche l'Agenzia delle Entrate nel corso delle risposte rese a Telefisco del Sole24Ore del 15 giugno 2022, sostanzialmente in coincidenza, quindi, con l'approvazione del Decreto Semplificazioni che prevede la modifica normativa testé descritta.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito, in particolare, che:

- per gli acquisti di beni fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972 (es. rifornimento di carburante all'estero), il file XML è compilato con il codice natura "N2.2" e il tipo documento "TD19";
- per le prestazioni di servizi ricevute (es. prestazioni alberghiere al di fuori del territorio dello Stato), il file XML è comunque compilato con il codice natura "N2.2" e il tipo documento "TD17".

# Principali acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies

In linea generale rimangono esclusi dall'adempimento gli acquisti di beni/servizi non territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia di importo non superiore ad euro 5.000.

Dal punto di vista operativo rimangono esclusi (sempre che di importo inferiore ad 5.000 euro) ad esempio:

- **Acquisti di beni estero su estero ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972:** ad esempio rifornimento carburante automezzi acquistato fuori dall'Italia; acquisti di beni in altro Paese estero non oggetto di acquisto intracomunitario ovvero importazioni;
- **Acquisti di servizi rilevanti ai fini IVA all'estero ai sensi dell'art. 7-quater del D.P.R. n. 633/1972:** ad esempio servizi su beni immobili ubicati all'estero; servizi alberghieri all'estero; servizi di *catering* all'estero; trasporto passeggeri effettuati interamente all'estero.

# Esterometro e contribuenti forfetari

**Attenzione:** si ritiene che anche i contribuenti minori/in franchigia, qualora tenuti all'obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2022, devono procedere a gestire elettronicamente anche le fatture emesse ovvero ricevute (soggette a *reverse charge* / autofattura) nei rapporti con l'estero. Infatti, la disposizione concernente l'esterometro, che prevedeva l'esclusione per i soggetti minori, viene meno considerato che il comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015 fa esplicito riferimento al comma 3 oggetto, ora di modifica, ad opera del citato art. 18 del Decreto PNRR-2.

**Attenzione:** rimangono esclusi dall'adempimento legato all'esterometro (e dal 1° luglio 2022 alla fattura elettronica nei rapporti con l'estero) i contribuenti forfetari non tenuti all'obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2022.

# Forfetari e operazioni con l'estero

## *Cessioni intracomunitarie di beni*

- Le cessioni intracomunitarie di beni effettuate dai contribuenti nel regime forfetario nei confronti di soggetti passivi IVA appartenenti ad altro Paese della UE **non** sono considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico. Infatti, tali cessioni sono assimilate alle operazioni interne, per le quali l'IVA non è evidenziata in fattura, per meglio dire escluse dalla sua applicazione.

**Attenzione:** L'Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 10/E/2016 ha chiarito che il soggetto forfetario in tali casi deve indicare nella fattura emessa nei confronti del soggetto passivo IVA comunitario che l'operazione, soggetta al regime in esame, *“non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331”*. Va da sé che non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i medesimi contribuenti non sono tenuti ad iscriversi nella banca dati VIES, né tanto meno alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat beni.

# Forfetari e operazioni con l'estero (*segue*)

## ***Acquisti intracomunitari di beni***

Con riferimento, invece, agli acquisti intracomunitari di beni effettuati dai contribuenti nel regime forfetario, tornano applicabili le disposizioni contenute all'interno dell'art. 38, comma 5, lett. c) del D.L. n. 331/1993 secondo cui “non costituiscono acquisti intracomunitari ...(*omissis*)... c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa”.

# Forfetari e operazioni con l'estero (segue)

In base a quanto più sopra riportato ne discende che:

- nei casi in cui gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare inferiore ad euro 10.000, l'IVA è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario non ha l'obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat beni, salva la possibilità per lo stesso di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della citata soglia di euro 10.000;
- quando, invece, gli acquisti intracomunitari superano il limite di euro 10.000 l'acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti intracomunitari; pertanto, il cessionario che applica il regime forfetario deve adempiere ai seguenti obblighi:
  - iscrizione al VIES;
  - integrazione con IVA in Italia della fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, indicando l'aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza diritto alla detrazione dell'IVA relativa;
  - compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (qualora tenuti alla presentazione mensile).

**Attenzione:** in tale ultimo caso (acquisti intracomunitari superiori ad euro 10.000) qualora il soggetto forfetario non si iscriva al VIES allo stesso verrà applicata l'IVA del Paese UE di partenza dei beni senza necessità di procedere a *reverse charge* in Italia con conseguente versamento dell'IVA in Italia. In tal caso verrà anche meno l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat (se tenuti alla presentazione mensile).

# Forfetari e operazioni con l'estero (*segue*)

## ***Importazioni, esportazioni ed operazioni assimilate***

Con riferimento alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate si applicano gli artt. 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond (di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972).

# Forfetari e operazioni con l'estero (segue)

## *Prestazioni di servizi rese ovvero ricevute dai soggetti forfetari*

In merito alle prestazioni di servizi, ricevute ovvero rese dai soggetti nel regime forfetario, le stesse rimangono soggette alle ordinarie regole IVA in tema di territorialità e trovano la propria disciplina nelle disposizioni contenute negli artt. 7-ter e seguenti del D.P.R. n. 633/1972.

**Attenzione:** va da sé che nel caso di acquisti di prestazioni di servizi c.d. generiche di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese ove è “stabilito” il committente soggetto passivo IVA), l'IVA è sempre assolta in Italia, senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima (come, invece, stabilito con riferimento agli acquisti intracomunitari da parte dei forfetari). Conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore ad euro 10.000 (descritti precedentemente).

Infine, nel caso di prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese a un committente, soggetto passivo d'imposta, stabilito in un altro Paese UE, deve essere emessa fattura senza addebito di imposta e compilato l'elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese.

# Provvedimento del 28 ottobre 2021

Allo scopo di dare attuazione a quanto contenuto nella Legge di Bilancio 2021, **è stato pubblicato il 28 ottobre 2021 un apposito Provvedimento direttoriale.**

Tale Provvedimento ha stabilito che:

- in merito alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022 (considerata la proroga rispetto al 1° gennaio 2022), verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di Interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni;

**Attenzione:** ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite, ecc.), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

# Provvedimento del 28 ottobre 2021 (segue)

- quanto descritto nel punto che precede rimane facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

**Attenzione:** invece, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato va effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

# Fatture elettroniche emesse nei confronti di cessionari/committenti UE ovvero extra-UE

**Per le fatture attive emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri sia soggetti passivi IVA che consumatori finali (obbligo a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 considerata la proroga) il cedente/prestatore IVA italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:**

- nel campo Codice destinatario i 7 caratteri “XXXXXXX”
- nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
  - nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
  - nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”.

# Fatture elettroniche emesse nei confronti di cessionari/committenti UE ovvero extra-UE (*segue*)

Per indicare in fattura l'indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l'indirizzo per indicare il CAP straniero.

**Attenzione:** da quanto sopra si evince che il campo "IdCodice" non è soggetto a controlli di validità dal SdI, ma sia le specifiche tecniche, sia la Guida alla fatturazione elettronica aggiornata al 2 luglio 2021 non fanno riferimento ad un IdCodice standard, ma a quello identificativo della controparte fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici.

# Reverse charge e autofatture nei rapporti con l'estero

<b>Autofattura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nell'autofattura è il soggetto che acquista il bene o il servizio a dover emettere un documento, mediante il quale egli applica l'IVA, che lo vede nelle vesti sia di emittente (e, quindi, con obbligo di versamento dell'IVA esposta) sia di cliente (e, quindi, con facoltà di detrarre il tributo assolto): tale documento deve essere annotato sia nel registro IVA vendite che nel registro IVA acquisti del cliente medesimo. A livello d'imposta, per il cliente l'effetto è nullo (l'IVA a debito viene compensata con l'IVA a credito derivante dalla stessa operazione), salvo che egli sia soggetto a limitazioni della detrazione sugli acquisti effettuati.</li><li>L'autofattura contiene le medesime indicazioni richieste per le fatture ordinarie (quindi si dovranno prendere a riferimento le informazioni richieste dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972). La particolarità è che l'autofattura va emessa a "se stessi", quindi, i dati dell'emittente, nonché del destinatario, sono i medesimi e coincidono con il cliente che ha acquistato il bene ovvero il servizio. Nelle autofatture deve essere inserita l'annotazione "autofatturazione" (così come previsto dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972).</li></ul>
<b>Reverse charge</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nell'ipotesi di <i>reverse charge</i> l'obbligo di emissione del documento - senza addebito dell'imposta - è a carico del cedente/prestatore, cioè del soggetto che pone in essere l'operazione imponibile. Il cessionario o committente, in tali casi, deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, annotando il documento integrato, sia nel registro IVA degli acquisti, sia in quello delle vendite (diventando, in tal modo, il debitore del tributo verso l'Erario). A livello d'imposta, per il cliente l'effetto è nullo (l'IVA a debito viene compensata con l'IVA a credito derivante dalla stessa operazione), salvo che egli sia soggetto a limitazioni della detrazione sugli acquisti effettuati.</li></ul>

# Prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972


Risulta opportuno ricordare che l'art. 8, comma 2, della Legge n. 217 del 15 dicembre 2011 (c.d. Legge Comunitaria 2010), intervenendo e modificando l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, ha stabilito che a decorrere dal 17 marzo 2012, le prestazioni di servizi c.d. "generiche", di cui all'art. 7-ter del Decreto IVA, si considerano effettuate nel momento in cui le stesse sono ultimate (la circolare n. 16/E/2013 ha chiarito che il momento di ultimazione, dal lato passivo, va individuato con la ricezione della fattura) ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi nel caso in cui le stesse siano rese:

- da un soggetto passivo IVA non stabilito in Italia (sia esso UE o extra-UE) a un soggetto passivo IVA stabilito in Italia; ovvero
- da un soggetto passivo IVA stabilito in Italia a un soggetto passivo stabilito in altro Paese della UE (**N.B.:** dal 1° gennaio 2013 tale regola torna applicabile anche alle prestazioni di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nei confronti di soggetti extra-UE, per le quali vi è l'obbligo di emissione della fattura).

# Prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (*segue*)

**Attenzione:** Nel caso in cui venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo prima dell'ultimazione della prestazione, ovvero della maturazione del corrispettivo, se la prestazione ha carattere periodico o continuativo, la prestazione si considera in ogni caso effettuata alla data del pagamento limitatamente all'importo pagato. Inoltre, se le stesse prestazioni sono effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime (in tale ultima ipotesi torneranno applicabili i chiarimenti forniti dalla circolare n. 37/E/2011 in tema di territorialità IVA).

# Prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (segue)



**Momento di effettuazione (art. 6, comma 6, D.P.R. n. 633/1972):** ULTIMAZIONE o anticipato PAGAMENTO (non rileva fatturazione anticipata).

**Obbligo emissione fattura (art. 21, comma 6-bis, lett a), D.P.R. n. 633/1972):** Sì, ma solo se il soggetto passivo UE è anche debitore d'imposta + annotazione "inversione contabile".


**Termine emissione (art. 21, comma 4, lett c), D.P.R. n. 633/1972):** entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

**Termine registrazione (art. 23, comma 1, D.P.R. n. 633/1972):** entro il termine di emissione con riferimento a mese di effettuazione.

Stati UE

Italia

# Cessioni intracomunitarie di beni (art. 41 del D.L. n. 331/1993)



**Momento di effettuazione** (art. 39, co. 1, D.L. 331/1993): all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione o anteriormente se vi è anticipo della fatturazione. (Momento giuridico)


**Termini emissione** (art. 46, co. 2, D.L. n. 331/1993): entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

**Termine registrazione** (art. 47, co. 4, D.L. n. 331/1993): devono essere annotate con riferimento alla data di emissione.

**Presentazione elenchi INTRASTAT.**

Stati UE  
Italia

# Acquisti intracomunitari di beni (art. 38 del D.L. n. 331/1993)



**Momento di effettuazione** (art. 39, co. 1, D.L. 331/1993): all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione o anteriormente se vi è anticipo della fatturazione. (Momento giuridico)

**Termini integrazione** (art. 46, co. 1, D.L. n. 331/1993): nulla è detto sul termine per integrare.

**Termine registrazione** (art. 47, co. 1, D.L. n. 331/1993): entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura con riferimento al mese precedente. (Momento contabile)

**Termine eventuale autofattura** (art. 46, co. 5, D.L. 331/1993): se entro il secondo mese successivo a quello in cui l'operazione è effettuata non si riceve fattura da integrare è necessario emettere autofattura entro il 15 del terzo mese successivo a quello in cui l'operazione è effettuata. (Momento giuridico) + annotazione immediata con riferimento al mese precedente

**Presentazione elenchi INTRASTAT.**

Stati UE  
Italia

# Gestione elettronica del *reverse charge* e autofattura nei rapporti con l'estero: trattamento fino al 30 giugno 2022

- La C.M. n. 14/E/2019, che ha richiamato la precedente C.M. n. 13/E/2018, ha ribadito che per le fatture soggette a *reverse charge* esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare il “nuovo” esterometro di cui all’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015. **Fermo restando il fatto che il *reverse charge* esterno può, comunque, essere effettuato in modalità elettronica, in tal caso non è necessario effettuare l’esterometro;**
- **medesime considerazioni di cui al punto che precede valgono in caso di autofatture esterne** (servizi ricevuti da prestatori extra-UE ovvero acquisti di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia acquistati da soggetti extra-UE - art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).

# Gestione elettronica del *reverse charge* e autofattura nei rapporti con l'estero: trattamento dal 1° luglio 2022

- Come scritto in premessa, per le operazioni effettuate ovvero ricevute dal 1° luglio 2022 verrà meno l'esterometro.
- **A seguito del venir meno dell'esterometro il *reverse charge* e le autofatture nei rapporti con l'estero andranno gestite, dal 1° luglio 2022, esclusivamente in modalità elettronica.**

# Gestione elettronica del *reverse charge* e autofattura nei rapporti con l'estero: trattamento dal 1° luglio 2022 (*segue*)

Va da sé che dal 1° luglio 2022, lato acquisti, andranno utilizzati obbligatoriamente i tipi di documento di seguito riportati:

- **TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero:** da utilizzare per acquisti di servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia qualora il fornitore sia un soggetto passivo stabilito ai fini IVA in altro Paese della UE ovvero in un Paese extra-UE;
- **TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari:** da utilizzare in presenza di acquisti intracomunitari di beni di cui all'art. 38 del D.L. n. 331/1993;
- **TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972:** da utilizzare in presenza di cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti.

# Gestione elettronica del *reverse charge* e autofattura nei rapporti con l'estero: trattamento dal 1° luglio 2022 (*segue*)

**Attenzione:** ovviamente andrà utilizzata, dal 1° luglio 2022, la forma elettronica anche per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti UE ovvero extra-UE, utilizzando, a seconda dei casi i seguenti codici natura (si riportano i principali):

- **N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972:** tale codice natura andrà utilizzato per tutte le operazioni effettuate che sono escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale;
- **N3.1 non imponibili - esportazioni:** casistiche di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972;
- **N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie:** qualora sia stata posta in essere una cessione intracomunitaria di beni di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993.

# Profili sanzionatori e novità Decreto Semplificazioni

- Il Decreto Semplificazioni all'art. 13, modificando l'art. 11, comma 2-quater, terzo periodo, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha stabilito che le “nuove” sanzioni in tema di operazioni con l'estero sono applicabili dal 1° luglio 2022 e non dal 1° gennaio 2022.
- **Le sanzioni, dal 1° luglio 2022, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (tramite fattura elettronica), sono pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili - e non più fino al limite di 1.000 euro trimestrale (riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza originaria).** Si ricorda che in tema di “spesometro”, quindi, anche di “esterometro” erano stati forniti chiarimenti in merito al ravvedimento operoso ad opera della Risoluzione n. 104/E/2017.

# Consigliati su MySolution

- **Esterometro e fatture nei rapporti con l'estero: escluse le operazioni fuori campo IVA fino all'importo di 5.000 euro**, di Stefano Setti, 21 giugno 2022



TUTTI I SERVIZI PROFESSIONALI. UN'UNICA PIATTAFORMA

CESI Multimedia S.r.l.  
Via Vittoria Colonna, 7  
20149 Milano  
Tel. 02.36165.200  
[info@cesimultimedia.it](mailto:info@cesimultimedia.it)

